

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI CIVILE**

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 20.5.2016, innanzi al dott. Arianna D'Addabbo, sono comparsi:

Avv. (omissis) per il creditore fondiario BANCA;

Avv. (omissis);

Avv. (omissis) per il Fallimento (omissis);

Dott.ssa (omissis), in sost. del dott. (omissis), delegato alla vendita.

L'Avv. (omissis) si riporta alle deduzioni formulate in atti in data 8/3/2016.

L'Avv. (omissis) si rimette.

L'Avv. (omissis) si oppone e chiede che le somme vengano assegnate al fallimento, in quanto il fondiario non è ancora stato ammesso al passivo.

L'Avv. (omissis) dà atto che la domanda di ammissione al passivo è stata depositata in data 7/8/2015 ed è da allora in attesa di provvedimento da parte del Giudice delegato

Il G.E.

Rilevato che la insinuazione al passivo del fallimento non costituisce presupposto per l'attribuzione provvisoria del ricavato della vendita in sede esecutiva (ex multis Cassazione 314/98/5267/98), essendo l'insinuazione necessaria solo per il riconoscimento definitivo del credito in sede fallimentare e non avendo incidenza sull'applicazione del disposto dell'art. 41 in sede esecutiva,

rilevato, pertanto, che l'istituto di credito fondiario può ottenere l'assegnazione provvisoria delle somme in sede esecutiva, potendo essere collocato nel progetto di riparto fallimentare solo ove abbia proposto la domanda di insinuazione al passivo, collocazione indispensabile per poter ottenere l'attribuzione definitiva delle somme loro assegnate in sede esecutiva

PQM

Dispone che il delegato assegni provvisoriamente alla Banca le somme ricavate dalla vendita, nei limiti del proprio credito, dedotte le spese in prededuzione.

Il Giudice

dott. Arianna D'Addabbo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*